

**SEGRETERIA GENERALE  
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE AVVOCATURA METROPOLITANA  
U.O. SEGRETERIA GENERALE E APPALTI**

**DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

Oggetto: Utilizzo software open source Anac e linee procedurali per la segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della tutela del segnalante di illeciti (whistleblower).

**IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E DELLA TRASPARENZA**

**Decisione**

1. Approva il documento, allegato parte integrante, recante "Definizione linee procedurali per la segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della tutela del segnalante di illeciti (whistleblower)";
2. Dispone la pubblicazione della presente determina su Metronet sezione lavoro/anticorruzione e sul sito istituzionale, Sez. Amministrazione trasparente, sotto sez. Altri contenuti/prevenzione della corruzione.

**Motivazione**

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", con la disposizione dell'art. 1, co. 51, ha introdotto l'art. 54-bis nel D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", modificato da ultimo con L. n. 179/2017, che recita:

*Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).*

*1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle*

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

L'istituto sopra descritto, noto come whistleblowing, si configura come misura generale di prevenzione della corruzione, obbligatoria in base al P.N.A e prevista nei relativi Piani triennali dell'Ente.

La disciplina richiamata deve essere attuata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale - per effettuare la propria segnalazione - deve poter fare affidamento su una protezione effettiva che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie o ritorsive, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, in modo funzionale all'emersione dei fenomeni di corruzione e malversazioni, come stabilito nelle "*Linee guida in materia di tutela dipendente pubblico che segnala illeciti*", adottate da ANAC con determinazione n. 6/2015, in corso di aggiornamento. Le stesse tutele sono riconosciute dall'ente per i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, i lavoratori e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente.

Per questo, con la determina n.1403/2018 si era ritenuto di dismettere la casella di posta elettronica precedentemente dedicata alle segnalazioni ed acquistare il software proposto da Ancitel s.p.a., in grado di garantire un accesso alla piattaforma tramite web, con invio di segnalazioni in modalità riservata e crittografata, nonché disvelamento dell'identità del segnalante riservata al solo RPCT, piattaforma confermata anche in sede di PTPCT 2020-2022, paragrafo 9.E.

Con successiva nota Ancitel s.p.a.<sup>1</sup> ha comunicato la messa in liquidazione e la conseguentemente, cessazione dell'operatività dell'applicativo in data 31 marzo u.s. Si è, pertanto, tempestivamente proceduto a scaricare i dati immessi in piattaforma, secondo le modalità indicate.

Stante la necessità di dotarsi di una nuova piattaforma per la segnalazione degli illeciti, si ritiene di adottare il software open source messo a disposizione gratuitamente da Anac con Comunicato del Presidente del 15 gennaio 2019, il quale consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di dipendenti/utenti interni di una amministrazione con tutte le garanzie di funzionalità previste dalla legge e dal citato paragrafo 9.E del PTPCT 2020-2022. Il software è stato scaricato e potrà essere modificato anche successivamente in base alle esigenze di questo Ente.

Si è, altresì, ritenuto necessario adeguare il documento contenente le linee procedurali per la segnalazione di illeciti, tenuto conto della diversa soluzione tecnologica acquisita, nonché darne adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione della presente determina e del relativo allegato anche su Metronet sezione lavoro/anticorruzione, e sul sito istituzionale, Sez. Amministrazione trasparente, sotto sez. Altri contenuti/prevenzione della corruzione, dandone contestuale informazione ai dipendenti.

Bologna, data di redazione 01/04/2020

Il Dirigente/Il Responsabile  
ROBERTO FINARDI

---

<sup>1</sup> In data 3 marzo 2020

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.